

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 969

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUNETTA, GELMINI, GIACOMONI, PRESTIGIACOMO, OCCHIUTO, MARTINO, ANGELUCCI, BARATTO, BENIGNI, BIGNAMI, CANNIZZARO, CATTANEO, D'ATTIS, D'ETTORE, MANDELLI, PELLA, PAOLO RUSSO**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di riforma della struttura generale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con introduzione dell'aliquota unica (*flat tax*), nonché disposizioni per la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario

*Presentata il 20 luglio 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia, a dieci anni dalla crisi e dalla recessione del 2008, si trova ancora, a differenza del resto dell'Europa:

1) con il prodotto interno lordo (PIL) ben oltre 5 punti percentuali al di sotto dei livelli antecedenti alla crisi;

2) con il tasso di disoccupazione ben al di sopra del 10 per cento;

3) con un divario nei livelli di crescita e di occupazione in continuo aumento rispetto agli altri Stati dell'Unione europea;

4) con un tasso di crescita che, anche nel 2017, sebbene trainato dalla ripresa europea, è risultato il più basso (insieme con quello del Belgio).

Inoltre, in questi anni non è stato intaccato il nodo dell'enorme debito pubblico, il cui tasso di crescita è stato solo frenato dalla politica monetaria europea che ha consentito la riduzione degli interessi pagati per onorarlo.

Se altrove in Europa il rapporto tra il debito pubblico e il PIL ha cominciato a

flettere, in Italia non ha purtroppo cessato di crescere.

Anche il contenimento del *deficit* pubblico complessivo al di sotto del 3 per cento, che ha consentito all'Italia di uscire dalla procedura d'infrazione delle regole di bilancio europee, è dovuto solo a questo risparmio di interessi. E, per la verità, la riduzione del *deficit* pubblico è risultata inferiore alla riduzione registrata nel servizio del debito, a conferma dell'ulteriore espansione del perimetro dello Stato intervenuta in questi anni.

In questo contesto è aumentato progressivamente il senso di insicurezza delle famiglie e delle imprese italiane, che si riflette nella scarsa propensione a investire e a consumare.

Gli investimenti privati non sono aumentati significativamente, nonostante la liquidità immessa dalla Banca centrale europea (BCE) nel sistema e i tassi di interesse bassi, anche perché le aspettative sul loro rendimento sono depresse:

1) dall'incertezza fiscale, connessa all'assenza di una chiara politica di contenimento del debito e quindi della politica fiscale futura;

2) dal degrado delle infrastrutture pubbliche materiali e immateriali, da cui dipende anche il rendimento del capitale privato;

3) dal degrado istituzionale connesso al fallimento degli interventi attesi sul sistema giudiziario e sul funzionamento della pubblica amministrazione.

Da ciò consegue che:

1) i consumi privati rimangono compressi dal basso reddito disponibile, ma soprattutto dall'incertezza fiscale del prelievo sia sul reddito prodotto sia sulla ricchezza;

2) l'aumento delle diseguaglianze ha determinato tensione sociale e sfiducia nelle opportunità di maggiore benessere derivanti dall'apertura ai mercati internazionali.

L'Italia ha bisogno di ritrovare fiducia nella crescita e, quindi, la spinta a intra-

prendere, a investire e a consumare, e, al tempo stesso, di riprendere fiducia in un sistema in grado di aiutare chi nel processo competitivo di un'economia più dinamica rimane temporaneamente indietro.

A questi obiettivi di crescita e di sicurezza, tra loro inscindibili, deve rispondere una politica di legislatura volta ad affrontare con decisione gli squilibri macroeconomici che immobilizzano l'Italia in un contesto di bassa crescita e di insicurezza crescente.

Il nuovo equilibrio virtuoso che è necessario ottenere è quello di un'economia competitiva in crescita stabile, caratterizzata da una pressione fiscale ridotta in maniera permanente e tale da consentire, da una parte, un aumento del rendimento del capitale, così da determinare un livello di investimenti produttivi adeguato all'accumulazione dello *stock* di capitale necessario a sostenere maggiore produttività e maggiore occupazione, e, dall'altra, un aumento del reddito disponibile in rapporto al reddito prodotto e una rivalutazione della ricchezza delle famiglie, conseguente alla minore tassazione, anch'essa a sostegno dei consumi.

Il nuovo equilibrio virtuoso richiede un debito decrescente e posto su un sentiero di stabile riduzione, attraverso la maggiore crescita, un'attenta politica di bilancio e tassi di interesse sul debito ridotti, non gravati dal fattore del « rischio Paese » che oggi è solo attenuato dalla politica monetaria della BCE.

La questione del debito come fattore di incertezza, gravante sulla politica fiscale e di bilancio futura, è centrale nel recupero di quello che abbiamo denominato « nuovo equilibrio virtuoso ».

La manovra di legislatura contenuta nella presente proposta di legge prevede una progressiva riduzione della pressione fiscale e della spesa pubblica in rapporto al PIL, in misure tali da determinare anche una riduzione del rapporto tra *deficit* pubblico e PIL. Ciò è possibile ponendo come obiettivo la tendenziale invarianza di gettito e quindi la progressiva riduzione della pressione fiscale nel corso della legislatura. Questo significa lasciare il reddito prodotto

addizionale in misura prevalente nella disponibilità privata.

La dinamica delle tasse così contenuta (il che non significa che non debba essere rivista la loro composizione) deve rappresentare il limite superiore alla spesa pubblica e a tale fine anche quest'ultima deve rimanere invariata in termini assoluti (ma non nella sua composizione, grazie anche a un'attenta revisione della spesa). In tal modo s'inverte la logica del contenimento del *deficit*. Infatti, il *deficit* in percentuale del PIL, come conseguenza della manovra ipotizzata, risulta anch'esso ridotto progressivamente nel tempo, fino a raggiungere il pareggio di bilancio entro il termine della legislatura. Ciò implica la progressiva restituzione di margini di libertà alle famiglie e alle imprese e la liberazione di risorse utilizzabili per i consumi e per gli investimenti.

Centrale in questa strategia è l'introduzione di un'imposta con aliquota unica (*flat tax*) commisurata all'obiettivo, i cui parametri saranno definiti in base all'obiettivo prefissato in termini di pressione fiscale.

Le imprese e le famiglie avranno di fronte un quadro pluriennale chiaro e definito, che limiterà al minimo gli elementi di incertezza che hanno caratterizzato gli ultimi anni.

Naturalmente l'esito di questa manovra dipende da una spinta alla crescita del PIL che inneschi il processo virtuoso. Da che cosa dovrebbe provenire tale spinta? Vi è un tasso di crescita fisiologico trainato dalla crescita europea e mondiale e quindi dalla domanda estera. Il suo effetto sarebbe amplificato aumentando il moltiplicatore interno a seguito della politica descritta. Si tratterebbe, comunque, di un effetto di portata contenuta in ragione dei limiti che ancora pesano sulla crescita potenziale del Paese. È dunque dal lato dell'offerta che deve agire la strategia di politica economica. Il maggiore effetto atteso si manifesterà, quindi, dal lato dell'offerta, cioè dalla spinta al dinamismo economico derivante dal fatto che le scelte di consumo, di risparmio e di investimento potranno godere di un quadro di politica economica chiaro e mirato alla liberazione di risorse private.

Aumenterebbe il rendimento medio del capitale e del lavoro, perché il risparmio fiscale aggregato sul maggior reddito prodotto dal capitale e dal lavoro si ripartirebbe sul rendimento netto complessivo dell'intero *stock* di capitale e di lavoro. Come si è già detto, una crescita cumulata in cinque anni nella misura del 10 per cento circa del PIL in termini reali, con un prelievo tributario ridotto, implicherebbe una riduzione della pressione fiscale di circa 4-5 punti percentuali.

Il *deficit* si ridurrebbe contestualmente in percentuale del PIL, fino ad azzerarsi entro il termine della legislatura.

In termini quantitativi, tutto ciò implica una riduzione del rapporto tra spesa pubblica e PIL di oltre 6 punti percentuali nel corso della legislatura e una corrispondente riduzione del rapporto fra entrate e PIL pari a 4-5 punti percentuali nello stesso periodo (raggiungendo così obiettivi prossimi alla media europea).

Il *deficit* pubblico toccherebbe il pareggio di bilancio in termini strutturali, al netto cioè dell'andamento del ciclo economico.

Il debito pubblico comincerebbe seriamente a decrescere e – auspice una ripresa sia pur moderata dell'inflazione – l'obiettivo di un rapporto fra debito e PIL prossimo al 100 per cento diverrebbe possibile.

Gli investimenti pubblici come motore di crescita sono stati i grandi assenti negli ultimi anni (-30 per cento nel 2016 rispetto al 2007) e il loro rilancio rappresenta un fattore determinante della crescita attesa.

Vi sono cinque strade possibili:

1) lo spostamento di spesa corrente verso la spesa in conto capitale, ma i margini non sono ampi;

2) la monetizzazione condizionata, che richiede una trattativa con esiti molto dubbi con l'Unione europea e con la BCE;

3) un programma mirato di privatizzazioni inteso a trasformare una parte del capitale pubblico (spesso improduttivo) in infrastrutture e interventi a difesa degli assetti idrogeologici del Paese;

4) il finanziamento con maggiore *deficit*;

5) l'utilizzo dello *stock* di investimento degli enti previdenziali e dell'INAIL, anche mediante la rivisitazione del perimetro della pubblica amministrazione.

Nell'ambito della politica proposta, al solo fine di sostenere gli investimenti pubblici, potrebbe essere richiesta e permessa una maggiore spesa in *deficit*, cioè il superamento dell'attuale livello di spesa senza toccare il livello bloccato della pressione fiscale.

La *ratio* è che l'indebitamento per investimenti ha una logica economica virtuosa se il rendimento netto atteso è positivo e maggiore dell'interesse sul debito (*golden rule*).

L'inflessibilità della regola di bilancio complessiva adottata può del resto rassicurare i mercati e l'Europa di un uso non distorto della *golden rule* sul finanziamento di investimenti a debito, in quanto la maggiore crescita, derivante dagli investimenti pubblici e dai maggiori investimenti privati che ne conseguirebbero, accelererebbe la discesa del rapporto tra debito e PIL ma non consentirebbe di destinare il maggiore *deficit* ad aumento della spesa corrente.

Attualmente abbiamo un avanzo primario non lontano dal 2 per cento del PIL. Se la spesa per interessi rimanesse pressoché invariata — il che sarebbe possibile, nonostante la prossima fine dell'attuale stagione di politica monetaria, grazie alla credibilità complessiva di una politica di riduzione delle entrate e delle uscite — l'avanzo primario che governa l'evoluzione del rapporto tra debito e PIL crescerebbe in base alle nostre ipotesi fino al livello di sicurezza del 4 per cento e innescherebbe — con il concorso di una crescita moderata del livello dei prezzi coerente con le attese della BCE (2 per cento) — una decisa riduzione del rapporto tra debito e PIL. Ciò, a sua volta, non farebbe che confermare la credibilità di un'intera strategia di politica economica, rafforzandola e rendendola capace di autosostenersi. Ne deriverebbe una traiettoria di crescita sana, poggiata su un miglioramento dei fondamentali economici e su una crescita del prodotto potenziale (oltre l'attuale 1 per cento, verso i livelli medi europei non lontani dal 2 per cento).

Una crescita non drogata da « mance » fini a se stesse, ma sostenibile e in grado di interrompere il processo di graduale impoverimento del Paese.

Una maggiore crescita determina una riduzione della domanda di ammortizzatori sociali, ma i risparmi ottenuti, nella nostra impostazione, non implicano una riduzione di spesa bensì un miglioramento delle prestazioni per chi continua ad averne bisogno.

Allo stesso tempo, la spesa va concentrata nell'istruzione e nel drastico contrasto della povertà (è suicida rimanere nel circolo vizioso costituito da maggiore povertà e da maggiori spese per alleviarla).

Raggiunto il nuovo equilibrio macroeconomico virtuoso in termini dinamici, si crea spazio per utilizzare progressivamente il maggiore gettito derivante dalla maggiore crescita, ferma restando la ridotta pressione fiscale raggiunta, avendo come obiettivi prioritari il benessere e la sicurezza sociale, le infrastrutture pubbliche e i beni comuni.

Ciò è necessario per dare una prospettiva di coesione sociale e di sicurezza, che è indispensabile per mantenere un'economia aperta e per sconfiggere la tentazione della chiusura e del ripiegamento protezionistico derivante dalla paura e dall'insicurezza che sono entrate nel sentire quotidiano di una parte crescente della popolazione.

La manovra macroeconomica dovrebbe consentire di attivare il circolo virtuoso rappresentato da minori imposte, più investimenti e consumi, più crescita, minore *deficit* e riduzione progressiva del debito.

Il funzionamento di questa strategia implicherebbe, infatti, una maggiore credibilità acquisita nei mercati, che l'Italia ha dissipato negli anni dei Governi di sinistra. Al contrario, proponiamo una politica che scommetta sugli effetti espansivi di una riduzione automatica e progressiva di *deficit*, tasse e spesa, vincolando *ex ante* la politica di bilancio della legislatura, in modo da anticipare gli effetti di crescita e da autosostenersi. Ciò ci collocherebbe in una posizione di forza nelle trattative europee

per un mutamento necessario della politica economica europea.

La proposta di legge presentata è coerente con il programma elettorale di Forza Italia, nel quale si prevedeva la « riforma del sistema tributario con l'introduzione di un'unica aliquota fiscale (*flat tax*) per famiglie e imprese con previsione di *no tax area* e deduzioni a esenzione totale dei redditi bassi e a garanzia della progressività dell'imposta con piena copertura da realizzarsi attraverso il taglio degli sconti fiscali ».

Inoltre è coerente con il primo dei dieci punti del programma della coalizione di centro-destra, presentato a gennaio 2018, nel quale, oltre alla *flat tax*, si richiede « la chiusura di tutto il contenzioso tributario ».

La *flat tax* da noi proposta costa 50 miliardi di euro e contiene al suo interno i necessari mezzi di copertura. Forza Italia ha sempre sostenuto che bisogna tenere sotto controllo i conti pubblici, di conseguenza non intende prestare il fianco all'accusa di aprire il « vaso di Pandora » con una non sufficientemente meditata riduzione delle imposte.

Chiediamo al Governo di realizzare una *flat tax* totalmente coperta, comprensiva della pace fiscale, per dare corso a un grande *shock* fiscale positivo, senza toccare i conti pubblici. Questo *shock* fiscale produrrà una crescita del reddito disponibile e, di conseguenza, dei consumi e degli investimenti, portando alla crescita del PIL e quindi alla diminuzione del rapporto tra debito pubblico e PIL.

Proponiamo al Governo di introdurre subito la *flat tax*, per rispondere al rallentamento della crescita economica, per dare un segnale nella seconda metà dell'anno e per consentire il rilancio dei consumi e degli investimenti.

La sostenibilità economico-finanziaria della presente proposta di legge rassicurerà i mercati perché non presuppone ulteriore indebitamento e contiene tutte le clausole di salvaguardia che ne permettono la realizzazione in condizioni di sicurezza. Peraltro i mercati reagiscono positivamente anche a una manovra in *deficit* purché abbassi le aliquote fiscali alle imprese, come

ha fatto la Presidenza Trump, ma gli Stati Uniti non hanno né la moneta unica, né i vincoli di *deficit* europei.

Nei primi quattro articoli del titolo I, la presente proposta di legge interviene sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo, all'articolo 1, la soppressione di una serie di disposizioni in materia di deduzione di oneri dal reddito complessivo. È peraltro mantenuta la deducibilità degli oneri legati ai contributi previdenziali obbligatori e facoltativi – che non rappresenta nemmeno una deduzione, ma un fatto strutturale – e degli oneri legati alla previdenza complementare, ma in questo caso soltanto per i titolari di un reddito complessivo fino a 55.000 euro, importo oltre il quale oggi si applica l'aliquota del 41 per cento, di talché il vantaggio fiscale derivante dalla rimodulazione dell'aliquota diviene talmente consistente da non rendere necessario preservare anche questo tipo di onere deducibile.

L'articolo 2 individua nel 23 per cento del reddito delle persone fisiche e delle imprese l'aliquota unica d'imposta. La progressività dell'imposta è realizzata prevedendo l'esenzione da imposta per una quota di reddito di 12.000 euro (*no tax area*). Se il reddito complessivo è inferiore a 28.000 euro, la *no tax area* resta a 12.000 euro. Per redditi compresi tra 28.000 e 37.000 euro, la *no tax area* si riduce progressivamente fino a 3.000 euro. Tale importo minimo vale per i contribuenti con reddito superiore a 37.000 euro. Dando attuazione al programma del centro-destra, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'articolo 3 disciplina le detrazioni per i carichi di famiglia da portare in diminuzione dell'imposta lorda. Queste detrazioni sono rimaste sostanzialmente simili a quelle vigenti, compreso il fatto che sono progressivamente decrescenti con l'aumentare del reddito. L'elemento di novità è costituito dal fatto che la norma proposta consente agli incapienti di ricevere un importo corrispondente alla detrazione non fruita, il che costituisce un vantaggio importante per



le famiglie a basso reddito e una sorta di assegno familiare aggiuntivo. La proposta di legge, infatti, nel caso in cui le detrazioni superino l'imposta, riconosce al contribuente un credito di ammontare pari alla quota eccedente l'imposta.

L'articolo 4 elimina tutte le altre detrazioni (per oneri, per canoni di locazione), fatte salve le detrazioni per le quali è prevista la fruizione per quote costanti in successivi periodi d'imposta (agevolazioni per interventi edilizi o in favore dell'efficienza energetica). Tali quote si conservano a condizione di non avere un reddito oltre i 55.000 euro, per la stessa ragione già illustrata con riguardo al mantenimento della deducibilità dei contributi versati a forme pensionistiche complementari per i soli contribuenti fino a questo limite di reddito. La soppressione di tutte le detrazioni porta a un cambiamento epocale: è superata la logica in base alla quale lo Stato indirizza la spesa dei contribuenti tramite disposizioni che definiscono che cosa sia meritevole di sconto. Questo cambia completamente il quadro, responsabilizzando ognuno a impiegare le somme disponibili nelle attività, nelle spese e negli investimenti che ritenga più opportuni.

L'articolo 5 abolisce, per motivi di coerenza sistematica, i meccanismi di tassazione separata, che in un contesto di aliquota unica non hanno più senso. La tassazione separata era stata prevista per evitare il danno della progressività, cosa che con l'aliquota unica non ha più ragione d'essere. Resta invece in vigore la cedolare secca, che sale dal 21 al 23 per cento, mentre si prevede di non toccare la cedolare secca al 10 per cento.

L'articolo 6, per le medesime ragioni di coerenza sistematica, riduce l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società dal 24 al 23 per cento. Il costo di tale intervento è stimato in 1 miliardo di euro.

Il titolo II della presente proposta di legge (articoli 7-17) riprende, aggiornandole, le norme della legge n. 289 del 2002, con tutti i meccanismi di pace fiscale sul debito tributario pregresso: dalle cartelle esattoriali, ai periodi d'imposta ancora soggetti all'accertamento, passando per le liti

fiscali pendenti e gli atti di contestazione emessi dall'amministrazione finanziaria. L'entrata a regime della *flat tax*, realizzando un modello di tassazione completamente nuovo, deve comportare la chiusura di tutte le pendenze fiscali pregresse. Inoltre, le misure di pace fiscale per la definizione dei rapporti relativi al passato contribuiscono a finanziare, nella fase di avvio, la rivoluzione fiscale del futuro, fermo restando che il finanziamento risulta garantito a regime dalle misure di copertura strutturale sulle agevolazioni fiscali (cosiddette « spese fiscali » o « *tax expenditures* ») e sulla spesa.

Le misure introdotte dalla legge n. 289 del 2002 hanno realizzato, negli anni 2003-2004, un gettito di 34 miliardi di euro: 21 miliardi il primo anno e 13 il secondo. La loro riproposizione negli anni 2019-2020 può realisticamente dare un gettito di 40-45 miliardi di euro, 25-26 il primo anno e 15-20 il secondo.

Poiché il costo della *flat tax* proposta è quantificato in 50 miliardi di euro, nel primo anno di applicazione occorre aggiungere al gettito derivante dalle diverse misure di pace fiscale le coperture realizzate tramite la riduzione delle spese fiscali per 25 miliardi di euro, cui si aggiungono altri 15 miliardi nel secondo anno e ulteriori 10 miliardi nel terzo anno, in forza dell'esaurimento del gettito della pace fiscale. A ciò si aggiungono le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

La pace fiscale consente, quindi, di attuare con una graduazione triennale la riduzione delle spese fiscali, per consentire alla tassazione con aliquota unica di andare progressivamente a regime. Il meccanismo proposto, pertanto, è fornito di una clausola di sicurezza implicita, perché il taglio delle spese fiscali assicura la sostenibilità della riforma. Nel quarto anno sarà anche possibile continuare a tagliare le agevolazioni col fine di diminuire ulteriormente l'aliquota al di sotto del 23 per cento.

Giova avvertire che le norme proposte non considerano l'effetto sul gettito derivante dall'emersione di base imponibile (determinata dalle misure di definizione agevolata dei rapporti pregressi) e dall'incremento dei consumi e degli investimenti (in forza del maggior reddito disponibile nelle mani di cittadini e imprese): la nostra valutazione di 50 miliardi di euro di costo non tiene conto di questo complesso di effetti, dal quale potrebbero risultare sorprese positive.

La radicale riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prefigurata dalla presente proposta di legge, si fonda sulle seguenti basi:

1) sostituzione delle attuali cinque aliquote (23, 27, 38, 41 e 43 per cento) e dei relativi scaglioni con l'aliquota unica del 23 per cento;

2) introduzione di una deduzione per garantire la progressività dell'imposta (*no tax area*), pari a 12.000 euro per i contribuenti con reddito complessivo fino a 28.000 euro; decrescente in modo graduale da 12.000 euro fino a 3.000 euro per i contribuenti con reddito complessivo compreso tra 28.000 e 37.000 euro; pari a 3.000 euro per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 37.000 euro;

3) conferma dell'irrilevanza impositiva del reddito catastale figurativo riferito all'abitazione principale;

4) aumento delle detrazioni per figli a carico e soprattutto trasformazione di tutte le detrazioni per carichi di famiglia in

importi che, in caso di incapienza, i contribuenti possono recuperare attraverso il rimborso delle corrispondenti eccedenze da parte dello Stato (si tratterebbe di un'«imposta negativa» per le famiglie a basso reddito);

5) eliminazione delle deduzioni dalla base imponibile, con la sola eccezione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e, per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, dei contributi volontari versati alle forme di previdenza complementare nei limiti attualmente vigenti;

6) eliminazione di tutte le detrazioni dall'imposta, con la sola eccezione, per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, di quelle concernenti gli interessi passivi per mutui contratti per l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione e delle quote annuali, provenienti da precedenti periodi di imposta, collegate alle detrazioni delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia.

Prendendo come base di calcolo i dati delle dichiarazioni fiscali presentate nell'anno 2017 (redditi 2016), per effetto di questa riforma il gettito dell'IRPEF passerebbe da circa 156 miliardi di euro a circa 96 miliardi di euro, con un decremento di circa 60 miliardi che troverebbe per circa 10 miliardi copertura nell'assorbimento del «bonus 80 euro» nell'ambito della struttura dell'IRPEF, con minori introiti netti, al bilancio dello Stato, per circa 50 miliardi di euro.

<b>STRUTTURA DELL'IRPEF</b>	<b>Importi attuali</b>	<b>Importi calcolati con applicazione della riforma</b>
Dati riferiti all'anno 2016 <i>(in migliaia di euro)</i>		
<b>REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO</b>	<b>842.977.946</b>	<b>842.977.946</b>
<b>REDDITO ASSOGGETTATO A CEDOLARE SECCA</b>		
Reddito da locazione con cedolare secca al 21 per cento	9.590.895	9.590.895
Reddito da locazione con cedolare secca al 10 per cento	3.296.126	3.296.126
<b>TOTALE REDDITO ASSOGGETTATO A CEDOLARE SECCA</b>	<b>12.887.021</b>	<b>12.887.021</b>
<b>REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO SOGGETTO A IRPEF</b>	<b>830.090.925</b>	<b>830.090.925</b>

<b>NO TAX AREA</b>	-	<b>312.906.663</b>
<b>DEDUZIONE PER ESENZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	<b>8.793.294</b>	<b>8.793.294</b>
<b>ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO IMPONIBILE</b>		
Contributi previdenziali e assistenziali	19.518.751	19.227.086
Contributi per servizi domestici e familiari	449.395	-
Erogazioni a favore di istituzioni religiose	21.685	-
Spese mediche per portatori di <i>handicap</i>	1.019.855	-
Assegno al coniuge divorziato o legalmente separato	880.938	880.938
Versamenti a forme di previdenza complementare	3.645.703	2.734.873
Altri oneri deducibili	789.355	-
<b>TOTALE ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO IMPONIBILE</b>	<b>26.325.682</b>	<b>19.227.086</b>
<b>DEDUZIONI NON UTILIZZATE PER INCAPIENZA DEL REDDITO</b>	<b>2.533.030</b>	<b>2.422.322</b>
<b>REDDITO IMPONIBILE</b>	<b>797.504.979</b>	<b>491.586.204</b>
<b>IRPEF LORDA</b>	<b>216.346.644</b>	<b>113.064.827</b>
<b>DETRAZIONI DI IMPOSTA</b>		
Per carichi di famiglia	12.626.871	12.626.871
Per redditi di lavoro	42.102.097	-
Oneri detraibili al 19 per cento e al 26 per cento	5.605.953	845.482
<i>Spese sanitarie</i>	<i>3.362.081</i>	-
<i>Interessi su mutui per l'acquisto dell'abitazione principale</i>	<i>890.600</i>	<i>801.906</i>
<i>Interessi su mutui per l'acquisto di altri immobili</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
<i>Interessi su mutui per interventi di recupero edilizio</i>	<i>336</i>	<i>336</i>
<i>Interessi su mutui per la costruzione dell'abitazione principale</i>	<i>38.540</i>	<i>38.540</i>
<i>Interessi per prestiti o mutui agrari</i>	<i>17.646</i>	-
<i>Premi per assicurazioni sulla vita</i>	<i>273.580</i>	-
<i>Spese per istruzione non universitaria</i>	<i>153.728</i>	-
<i>Spese per istruzione universitaria</i>	<i>356.534</i>	-
<i>Spese funebri</i>	<i>133.813</i>	-
<i>Spese per addetti all'assistenza personale</i>	<i>44.843</i>	-
<i>Spese per intermediazione immobiliare</i>	<i>17.359</i>	-
<i>Spese per attività sportive dei ragazzi</i>	<i>75.595</i>	-
<i>Spese per locazioni sostenute da studenti fuori sede</i>	<i>81.174</i>	-
<i>Altre spese detraibili</i>	<i>94.816</i>	-
<i>Erogazioni a favore di ONLUS</i>	<i>55.430</i>	-
<i>Erogazioni a favore di partiti politici</i>	<i>5.178</i>	-
Per interventi di recupero del patrimonio edilizio	5.321.367	4.000.172
Per interventi finalizzati al risparmio energetico	1.282.229	917.341
Per canoni di locazione	304.400	-
Per arredo di immobili ristrutturati	242.215	186.063
Per residuo di detrazioni per <i>start up</i> nei precedenti periodi d'imposta	1.335	-
Per investimenti in <i>start up</i>	8.263	-



Altre detrazioni e crediti di imposta	58.478	-
<b>TOTALE DETRAZIONI DALL'IMPOSTA LORDA</b>	<b>67.553.208</b>	<b>18.575.929</b>
<b>DETRAZIONI NON UTILIZZATE PER INCAPIENZA DELL'IMPOSTA</b>	<b>7.253.826</b>	<b>1.334.203</b>
<b>IRPEF NETTA</b>	<b>156.047.262</b>	<b>95.823.101</b>
<i>BONUS « 80 EURO »</i>	9.367.714	
<b>IRPEF VERSATA AL NETTO DEL <i>BONUS</i> « 80 EURO »</b>	<b>146.679.548</b>	<b>95.823.101</b>
<b>GETTITO DERIVANTE DALLA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI</b>	<b>2.321.773</b>	<b>2.321.773</b>
<b>GETTITO COMPLESSIVO DELL'IRPEF + CEDOLARE SECCA</b>	<b>149.001.321</b>	<b>98.144.874</b>
<b>MAGGIORE ONERE STIMATO</b>		<b>50.856.447</b>

FONTE: Dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 per l'anno d'imposta 2016

La riforma è strutturata in modo da garantire un minore prelievo fiscale sui redditi per tutte le fasce di contribuenti. In particolare:

1) per i 18,4 milioni di contribuenti con reddito complessivo fino a 15.000 euro, la minore IRPEF dovuta ammonterà a circa 9,5 miliardi di euro, di cui 3,4 miliardi assorbono il «*bonus* 80 euro», confermando il risparmio da esso derivante per gli attuali beneficiari, e 6,1 miliardi lo rafforzano ed estendono un analogo beneficio a quanti sino ad oggi ne sono stati esclusi (pensionati e lavoratori autonomi);

2) per i 14,5 milioni di contribuenti con reddito complessivo tra 15.000 e 28.000 euro, la minore IRPEF dovuta ammonterà a circa 22,3 miliardi di euro, di cui 6 miliardi assorbono il «*bonus* 80 euro», confermando il risparmio da esso derivante per gli attuali beneficiari, e 16,3 miliardi lo rafforzano ed estendono un analogo beneficio a quanti sino ad oggi ne sono stati esclusi (pensionati e lavoratori autonomi);

3) per i 6,2 milioni di contribuenti con reddito complessivo tra 28.000 e 55.000 euro, la minore IRPEF dovuta ammonterà a circa 10,6 miliardi di euro;

4) per gli 865.000 contribuenti con reddito complessivo tra 55.000 e 75.000 euro, la minore IRPEF dovuta ammonterà a circa 3,5 miliardi di euro;

5) per i 920.000 contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la minore IRPEF dovuta ammonterà a circa 13,8 miliardi di euro.

Si tratta dunque di una riforma bilanciata, che non aumenta le imposte a nessuno per abbassarle a qualcuno, bensì le diminuisce a tutti, con un vantaggio che per oltre i due terzi si concentra sulle fasce di reddito basse e medie.

L'indiscutibile significatività individuale del vantaggio per le fasce di reddito più elevate, nonostante la minore incidenza a livello di aggregato complessivo, costituisce a sua volta un fattore essenziale del ridisegno complessivo del prelievo, per favorire da un lato il processo di emersione del sommerso e dall'altro quello, non meno cruciale, del rientro, ma anche del trasferimento *ex novo* in Italia di centinaia di migliaia di contribuenti esteri benestanti, che, con una tassazione così favorevole rispetto anche a quella di Paesi storicamente «*appetibili*» come gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito, vedrebbero nel nostro Paese il luogo ideale in cui trasferire la propria residenza e il centro dei propri affari, contribuendo in modo determinante ad accrescere la quota di autofinanziamento della riforma, il miglioramento dei conti pubblici e il rilancio dell'economia.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## TITOLO I

INTRODUZIONE DELL'ALiquOTA UNICA  
(*FLAT TAX*) DELL'IMPOSTA SUL RED-  
DITO DELLE PERSONE FISICHE

## CAPO I

RIFORMA DELLA STRUTTURA  
GENERALE DELL'IRPEF

## Art. 1.

*(Oneri deducibili)*

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *b)*, *e-ter)*, *f)*, *g)*, *i)*, *l)*, *l-bis)*, *l-ter)* e *l-quater)* sono abrogate;

b) al comma 2:

1) il primo periodo è soppresso;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli oneri di cui alle lettere *e)* ed *e-bis)* del comma 1 sono deducibili a condizione che il reddito complessivo non superi 55.000 euro e, in tale caso, sono deducibili anche se sono stati sostenuti relativamente alle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché fiscalmente a carico »;

c) al comma 3, le parole: « alle lettere *f)*, *g)* e *h)* » sono sostituite dalle seguenti: « alla lettera *h)* ».

## Art. 2.

*(Determinazione dell'imposta)*

1. L'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — (*Determinazione dell'imposta*) — 1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati dall'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), il reddito complessivo non è imponibile:

*a*) fino a concorrenza dell'importo di 12.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

*b*) fino a concorrenza dell'importo pari al quoziente che si ottiene dividendo la somma di 40.000 euro, diminuita del reddito complessivo, per 12.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

*c*) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste dall'articolo 12, nonché da altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente ai sensi dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha di-

ritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ».

Art. 3.

*(Detrazioni per carichi di famiglia)*

1. L'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. — *(Detrazioni per carichi di famiglia)* — 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) 600 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se il reddito complessivo non supera 55.000 euro;

b) 1.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 2.000 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo e alla loro somma è aggiunta un'ulteriore detrazione di 1.200 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. Per tutti i contribuenti con più di un figlio, l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ciascun figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le detrazioni spettano, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso le detrazioni

sono ripartite, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, le detrazioni competono a quest'ultimo per l'intero importo;

c) 750 euro, da ripartire *pro quota* tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 55.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 3.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora le detrazioni di cui al comma 1 siano di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e le disabilità, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.

4. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis* ».



## Art. 4.

*(Altre detrazioni)*

1. Gli articoli 13, 16 e 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di altre detrazioni, detrazioni per canoni di locazione e detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono abrogati.

2. L'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. — *(Detrazione per oneri)* — 1. A condizione che il reddito complessivo non sia superiore a 55.000 euro computati in ragione d'anno, dall'imposta lorda si detrae, se non deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, un importo pari al 19 per cento dell'onere sostenuto dal contribuente per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto dell'unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui il contratto originario sia estinto e ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di un'unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità im-

mobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso che l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote ».

3. Per le detrazioni previste dalle disposizioni abrogate dal presente articolo, la cui fruizione era consentita per quote annuali costanti nell'anno di sostenimento delle spese e nei nove anni successivi, resta fermo il diritto alla detrazione della relativa quota in ciascuno degli anni in cui era previsto che avesse luogo, a condizione che il reddito complessivo del contribuente nel medesimo anno non sia superiore a 55.000 euro.

## Art. 5.

*(Abolizione di regimi di tassazione separata e sostitutivi)*

1. Gli articoli 17, 21 e 24-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.

## CAPO II

## RIDUZIONE DELL'ALiquOTA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ

## Art. 6.

*(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società)*

1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 24 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento ».

## TITOLO II

## DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI IMPOSTE, ATTI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

## Art. 7.

*(Definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)*

1. I soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti indicati all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi d'impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2017, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle im-

poste sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14 del presente articolo, tenendo conto, in alternativa:

a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per i contribuenti ai quali si applicano, in ciascun periodo d'imposta, i predetti studi;

b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per i contribuenti ai quali si applicano, in ciascun periodo d'imposta, i predetti parametri;

c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora i ricavi o compensi non siano determinabili con le modalità di cui alle lettere a) e b).

2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 56, comma 5, del medesimo testo unico e ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base

di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

*a)* che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

*b)* che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

*c)* ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato un processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'imposta regionale sulle attività produttive, ovvero un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge;

*d)* nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per



la definizione, le somme derivanti dall'accertamento, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti

5. Per il periodo d'imposta 2013, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento, entro il 16 giugno 2019, esclusivamente di una somma pari a 500 euro. Per i periodi d'imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento, entro il 16 giugno 2019, delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 900 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione, aumentati a 1.000 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, escluso l'anno 2013. La somma di cui al periodo precedente non è dovuta dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la

somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2018. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.

6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 1.000 euro per ciascuna annualità.

7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero

se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risultino eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza, a qualsiasi effetto, delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite d'impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza d'imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato, se superiore al minimale stesso; non sono dovuti interessi e sanzioni.

10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 16 luglio 2019. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 30 novembre 2019, secondo le disposizioni del presente articolo, esclusa la somma di 500 euro prevista dal comma 5, sesto periodo, del presente articolo; gli interessi di cui al medesimo comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 1° dicembre 2019. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo d'imposta 2013, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione del periodo precedente si applica anche per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 del presente articolo dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività d'impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

12. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e non rileva ai fini penali ed extra-tributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

13. La definizione automatica, limitata-mente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* e all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche delle informazioni ricavabili dall'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per l'individuazione degli importi previsti dal comma 1 nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo d'imposta.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2019, ovvero entro il 31 ottobre 2019 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo, del presente articolo, e le modalità di versamento, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, restando tuttavia esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2018 una



dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo sulla base delle dichiarazioni originariamente presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

Art. 8.

*(Integrazione degli imponibili  
per gli anni pregressi)*

1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini di presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2017 possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei contributi previdenziali. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi d'imposta di cui al presente comma.

2. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 giugno 2019, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo d'imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve essere operata esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 10 della presente legge. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, i maggiori importi dovuti, in misura almeno pari a 500 euro per ciascun periodo d'imposta. La predetta dichiarazione integrativa è presentata per via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Qualora gli importi da versare eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2019. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia dell'integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggiore credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minore credito spettante in base alla dichiarazione integrativa è versata secondo le modalità previste dal presente articolo. È in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle

dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, restando tuttavia esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

3. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui al comma 2, i soggetti di cui al comma 1, a eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 16 giugno 2019, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, restando esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. È esclusa la rateazione di cui al comma 2 del presente articolo. Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza.

4. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, con l'aliquota del 6 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta, per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 2 e 3 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore impo-

sta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento :

a) la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché, ove siano stati integrati i redditi di cui al comma 4 del presente articolo e ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 15, comma 4, della presente legge, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

c) l'esclusione a ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e dall'articolo 173-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e per l'illecito civile previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, quando tali reati o tale illecito siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

6. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute aumentate ai sensi del comma 5.

7. Per i redditi di cui al comma 4 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 5 e gli effetti di cui alla lettera c) del medesimo comma 5 operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 15, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste.

8. Gli effetti di cui ai commi 5 e 7 si estendono anche ai soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.

9. In caso di accesso, ispezione o verifica ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 3 può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui ai commi 5 e 7 con invito a controllare la congruità delle somme di cui ai commi 2 e 4, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'imposta regionale sulle attività produttive, ovvero invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non sia stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle

sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;

b) sia stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 5, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa

11. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalità del presente articolo, comunicano, entro il 16 luglio 2019, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. L'integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 30 novembre 2019, la dichiarazione integrativa di cui al comma 2 del presente articolo e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalità di cui al medesimo comma 2. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.

12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura

penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono definite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

#### Art. 9.

*(Definizione automatica  
per gli anni pregressi)*

1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni del presente articolo, presentano, con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 8, una dichiarazione concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 dicembre 2017, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui al citato articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 8, secondo le modalità ivi indicate.

2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, delle imposte sostitutive, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 5, di un importo pari al 10 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari all'8 per cento; se è risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza è pari al 6 per cento.

3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2 deve comun-



que essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari:

a) a 200 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli d'impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;

b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni indicate all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:

1) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;

2) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;

3) 700 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro.

4. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza

economica possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 800 euro per ciascuna annualità.

5. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonché il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare, determinato, con le modalità indicate nel comma 3, lettera *b*), del presente articolo, in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore a 300 euro.

6. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 5, deve essere versato quello di ammontare maggiore.

7. Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza, a qualsiasi effetto, delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. Il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 15 per cento delle perdite stesse fino a un importo di 250 milioni di euro, nonché di una somma pari al 10 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio è versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera *b*), per ciascuno dei periodi stessi.

8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1 è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità, un importo pari a 2.000 euro per le persone fisiche, elevato a 4.000 euro per le società e le associazioni indicate all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i soggetti di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti

dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base, rispettivamente, all'articolo 36-*bis* e all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:

a) la preclusione di ogni accertamento tributario nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie;

c) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e dall'articolo 173-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e per l'illecito civile previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, quando tali reati o

tale illecito siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dalle citate disposizioni del codice penale, del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e all'illecito previsto dal citato articolo 4, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo n. 7 del 2016, operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 15, comma 5, della presente legge, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività, anche detenute all'estero, secondo le modalità ivi previste. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.

11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 15, comma 5, della presente legge, si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime.

12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2019. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia dell'integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di

versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 10, con invito a controllare la congruità delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'imposta regionale sulle attività produttive, ovvero invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non sia stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;

b) sia stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica;

c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.

15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risultino eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2018 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo sulla base delle dichiarazioni originariamente presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono definite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

#### Art. 10.

*(Definizione dei ritardati  
od omessi versamenti)*

1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che entro la data del

16 aprile 2019 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2017, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente alla suddetta data del 16 aprile 2019. Se gli importi da versare per ciascun periodo d'imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2019, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019, il 16 giugno 2020 e il 30 novembre 2020.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2019, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o siano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, prima del 31 dicembre 2017, all'autorità giudiziaria.

3. Per beneficiare delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati presentano una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente o mediante gli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in un apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo d'imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2019, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso delle sanzioni pagate a



partire dalla medesima data; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, prima del 31 dicembre 2017, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti in ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.

Art. 11.

*(Proroga di termini per l'accertamento)*

1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni degli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati di due anni.

Art. 12.

*(Definizione agevolata ai fini delle imposte indirette)*

1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2017 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, a istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2019, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata o, ai sensi del comma 4 del presente articolo, sia priva di effetti, in

deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni.

2. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente presenti istanza entro il 16 aprile 2019 con la contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione del periodo precedente non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte.

3. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.

4. Qualora il pagamento dell'imposta non sia eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione ai sensi del comma 3, la domanda di definizione è priva di effetti.

5. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2019.

#### Art. 13.

##### *(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)*

1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2018, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2019, possono sottoscrivere un atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2020.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità per il versamento delle somme pagate dai debitori, il loro riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, la rendicontazione delle somme riscosse, la comunicazione dei relativi flussi informativi e la definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

#### Art. 14.

##### *(Definizione dei tributi locali)*

1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, possono stabilire la riduzione dell'ammontare delle imposte e delle tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro il termine fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri pro-

cedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, fino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica e il cui gettito sono integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle partecipazioni e addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni agli enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

#### Art. 15.

##### *(Regolarizzazione delle scritture contabili)*

1. Le società di capitali e gli enti a esse equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 8 possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite, non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il predetto prospetto è conservato per il periodo previsto dal comma 1 dell'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente

2. Sulla base delle quantità e dei valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili, apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 ovvero in quelli del periodo d'imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri, previsti dalle disposizioni vigenti, relativi ai medesimi periodi. Le quantità e i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo che siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, all'eliminazione delle attività o delle passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa né la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo, delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2017, con le modalità anche dichiarative di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 8. Tali attività si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a

quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017.

5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni dell'articolo 9 possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 del presente articolo con gli effetti ivi previsti, nonché, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni di attività, in precedenza omesse o parzialmente omesse, nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 ovvero in quelli del periodo d'imposta in corso a tale data, nonché negli altri libri e registri, previsti dalle disposizioni vigenti, relativi ai medesimi periodi; in tale caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti è dovuta un'imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento dei predetti valori, da versare entro il 16 aprile 2019. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è dovuta anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2017 che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalità dichiarative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 6 per cento non è dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni dell'articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate e assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella d'inizio del terzo periodo d'imposta successivo a quello chiuso o in

corso al 31 dicembre 2017, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.

Art. 16.

*(Definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)*

1. Gli avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla medesima data di entrata in vigore, non è ancora intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla stessa data di entrata in vigore, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni, salvo quanto previsto dal comma 4, lettera c). La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2019, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:

a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;



b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro, ma non superiori a 50.000 euro;

c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.

3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tale caso la sola perdita risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.

4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2019, di un importo calcolato:

a) per le imposte sui redditi, le relative addizionali e le imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;

b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso;

c) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili;

d) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso.

5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 aprile 2019, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto

dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2019. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente a un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.

6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa è effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al secondo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risultino eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e dall'articolo 173-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e per l'illecito

civile previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, quando tali reati o tale illecito siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2019 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1 nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al predetto comma 1.

#### Art. 17.

##### *(Chiusura delle liti fiscali pendenti)*

1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata ancora resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2019, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tali somme possono essere versate anche ratealmente nel massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero nel massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2019 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

3. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per « lite pendente », quella in cui è parte l'amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto

introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo è stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 31 dicembre 2017, non è intervenuta sentenza passata in giudicato;

*b)* per « lite autonoma », quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera *a)* e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

*c)* per « valore della lite », da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero dei soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo, ed è presentata, entro il 21 aprile 2019, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dei casi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera *b)*, la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1° giugno 2020, salvo che il contribuente presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1° giugno 2020, salvo che il contribuente presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

7. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2020, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2020 ovvero al 30 aprile 2022 per le liti definite con il pagamento nel massimo di dodici rate trimestrali. L'estinzione del giudizio è dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 aprile 2022 per le liti definite con il pagamento nel massimo di dodici rate trimestrali. Entro la stessa data, l'eventuale diniego della definizione, oltre a essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, è notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato il quale, entro sessanta giorni, può impugnarlo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente

al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notificazione.

8. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

9. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati è efficace a favore degli altri, compresi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

##### Art. 18.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione degli articoli da 7 a 17, nonché attraverso:

a) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 15.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi interessati;

b) le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e



amministrativi che assicurano minori spese pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.



\*18PDL0038910\*